SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2009.

Sostituzione di due componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gioia Tauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott. Mario Fasano, dal viceprefetto dott. Rocco Galati e dal dirigente di seconda fascia a riposo dott. Gerardo Bisogno;

Considerato che, a seguito del decesso in data 12 gennaio 2009 del prefetto dott. Mario Fasano e dell'impossibilità del dott. Gerardo Bisogno, per sopravvenuti motivi di salute, di proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di due nuovi componenti in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Decreta:

Il dott. Oreste Iovino, prefetto a riposo, ed il dott. Maurizio Alicandro, dirigente di seconda fascia, sono nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria), in sostituzione, rispettivamente, del prefetto dott. Mario Fasano e del dott. Gerardo Bisogno.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2008, il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott. Mario Fasano, dal viceprefetto dott. Rocco Galati e dal dirigente di seconda fascia a riposo dott. Gerardo Bisogno.

A seguito del decesso del prefetto dott. Mario Fasano, avvenuto in data 12 gennaio 2009, e dell'impossibilità del dott. Gerardo Bisogno, per sopravvenuti motivi di salute, di proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di due nuovi componenti della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Oreste Iovino, prefetto a riposo, e del dott. Maurizio Alicandro, dirigente di seconda fascia, quali componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gioia Tauro in sostituzione, rispettivamente, del prefetto dott. Mario Fasano e del dott. Gerardo Bisogno.

Roma, 19 febbraio 2009

Il Ministrodell'interno: MARONI

09A02922

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2009.

Attribuzione dell'assegno vitalizio, ai sensi della legge 15 aprile 2003, n. 86, ai sigg.ri Martinuzzi Claudio, Garbelli Giancarlo e Scarabellin Bruno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 maggio 2008, di nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2008 di delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport, attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1 e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 104, concernente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive;
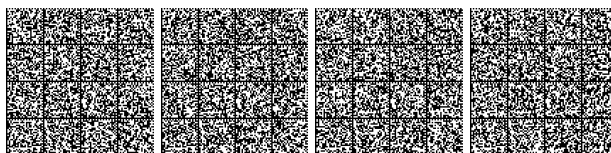
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86 recante l'istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 86 del 2003, che prevede la costituzione di una Commissione con il compito di individuare gli sportivi aventi titolo a beneficiare dell'assegno vitalizio straordinario ed il comma 2, del medesimo articolo, che stabilisce la composizione della predetta Commissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008 con cui è stata istituita la Commissione;

Visto il verbale della Commissione n. 14 del 19 dicembre 2008, concernente l'attribuzione dell'assegno ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti;

Decreta:

Ai sotto indicati sportivi italiani è attribuito, a decorrere dall'anno 2008, nella misura annua indicata per ciascuno di essi, l'assegno vitalizio straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86.

Martinuzzi Claudio (Pesca subacquea) nato a Trieste il 15 agosto 1948, residente a Trieste in via Sebastiano Santi n. 7; 1976 Campione italiano a Favignana; 1977 Campione europeo a Ustica sia individuale che a squadre; 1981 Campione del mondo a squadre in Brasile - € 7.500,00;

Garbelli Giancarlo (Pugilato) nato a Milano il 4 ottobre 1931, residente a Lurago d'Erba in via Alessandro Manzoni n. 3; undici anni di carriera professionista con novantotto combattimenti; Campione italiano pesi welter dal 1957 al 1958 - € 15.000,00;

Scarabellin Bruno (Pugilato) nato a Venezia il 24 marzo 1929 residente a Venezia - Lido in via delle Meduse n. 1/D; 1959 Campione italiano pesi massimi; 1960 Campione italiano pesi massimi - € 12.000,00.

Roma, 5 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A02913

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2009.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia. (Ordinanza n. 3747).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734;

Considerato che gli eventi climatici di natura eccezionale verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 hanno determinato un serio aggravamento dei fenomeni di avanzato dissesto nonché una rapida progressione dei rischi strutturali per l'intero patrimonio archeologico di Roma e provincia;

Considerato che per fronteggiare la grave situazione di criticità ed il rischio imminente di crolli che caratterizza le aree archeologiche di Roma e provincia si rende necessario ed urgente adottare misure straordinarie per la messa in sicurezza ed il consolidamento delle strutture e dei manufatti ivi localizzati;

Tenuto conto che la straordinarietà della situazione determinatasi nelle aree archeologiche di Roma e provincia richiede l'adozione di misure urgenti che possono essere tempestivamente assunte con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;

Vista la nota del Ministro per i beni e le attività culturali del 6 febbraio 2009 nella quale si evidenzia l'urgenza e la necessità di intervenire sul patrimonio archeologico di Roma e di Ostia antica al fine di porre in sicurezza i siti archeologici e procedere con opere funzionali alla conservazione degli edifici monumentali onde evitare la perdita di un patrimonio culturale di valore eccezionale;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile – Presidenza del Consiglio dei ministri - è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di Roma e di Ostia antica.
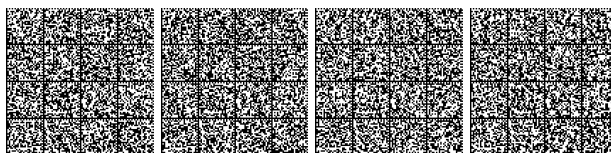
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, predispone un apposito Piano degli interventi, da sottoporre, alla preventiva approvazione della Commissione di cui al comma 8, che prevede:

a) misure dirette alla messa in sicurezza e alla salvaguardia delle predette aree archeologiche;

b) opere di manutenzione straordinaria e consolidamento occorrenti per impedire il degrado di beni archeologici e per consentirne la piena fruizione da parte dei visitatori;

c) ogni altra iniziativa comunque necessaria al superamento del contesto emergenziale in rassegna, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza dei siti, del personale ivi impiegato e dei visitatori ed al ripristino ambientale.

3. Al Commissario delegato non è corrisposto alcun compenso in ragione dei maggiori compiti svolti ai sensi della presente ordinanza.

4. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di uno o più soggetti attuatori. Con separati provvedimenti il Commissario delegato provvede alla nomina e alla individuazione dei compiti affidati ai soggetti attuatori.

5. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni dello Stato, all'Amministrazione regionale e gli Enti locali interessati.

6. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a disporre, ove necessario, l'immediata risoluzione dei contratti relativi ai lavori in corso ove risultino inerzie ed inadempimenti da parte degli appaltatori. Il Commissario delegato può, altresì, disporre la sospensione delle autorizzazioni in precedenza accordate.

7. Ferme restando le competenze della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e della Soprintendenza per i beni archeologi di Ostia in materia di tutela dei beni archeologici, nell'espletamento delle iniziative volte alla tutela del patrimonio archeologico, il Commissario delegato provvede d'intesa con i Soprintendenti.

8. Al fine di supportare il Commissario delegato nel superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è istituita, nell'ambito del Tavolo costituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 dicembre 2008, una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento, presieduta dal Soprintendente per i beni archeologici di Roma, e composta da due esperti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. La Commissione provvede all'approvazione del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 nonché esprime parere vincolante sui singoli progetti di intervento di cui all'articolo 2, comma 2.

9. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a costituire un'apposita struttura composta da dieci unità di personale, di cui al massimo di cinque unità con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le restanti unità di personale possono essere individuate tra personale appartenente alla pubblica amministrazione, civile e militare da collocarsi in posizione di distacco o comando.

10. Al personale proveniente dalla pubblica amministrazione e collocato in posizione di distacco o comando, fermo restando il trattamento economico in godimento, è attribuita un'indennità, ad esclusione del trattamento di missione, pari all'ammontare di settanta ore di lavoro straordinario feriale diurno.

11. Nell'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza di protezione civile, il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi di un esperto a cui potrà essere riconosciuto un compenso mensile in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 20% del trattamento economico complessivo lordo in godimento, con oneri posti a carico dell'articolo 4.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche e delle professionalità interne al Ministero dei beni e delle attività culturali, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. Il Commissario delegato per gli interventi di competenza provvede all'approvazione dei progetti già positivamente licenziati dalla Commissione di cui all'art. 1, comma 8, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua partecipazione. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, archeologico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14–*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
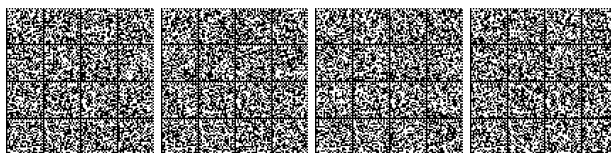
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla richiesta del Commissario delegato. A tal fine i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004 sono ridotti della metà.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 33, 34, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141 e 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, e successive modificazioni;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 5, 21, 22, 26, 27, 28, 33, 45, 46, 50, 52, 96, 97, 120, 169 e 181;

legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 8;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9,10,11,12,13, 4, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22,e 22-*bis*;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 articoli 50 e 54;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articolo 7;

decreto del Presidente della repubblica 27 febbraio 1998, n. 66;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede:

quanto ad euro 10.000.000,00 a carico del bilancio della Sovrintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

quanto ad euro 12.000.000,00, mediante utilizzo delle somme già impegnate con provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni archeologici, del 30 dicembre 2008, n. 7031, a valere sui finanziamenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, annualità 2007-2008 in deroga alle modalità e alle procedure ivi stabilite;

quanto ad euro 6.000.000,00, mediante utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, annualità 2009, in deroga alle modalità e alle procedure ivi stabilite;

quanto ad euro 2.315.394,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 78, lettera *o)*, della legge n. 266 del 2005 iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali - capitolo 8095 - annualità 2009;

quanto ad euro 1.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali - capitolo 8092 - anno finanziario 2007;

quanto ad euro 3.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali - capitolo 8092 - anno finanziario 2007;

quanto ad euro 3.000.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali - capitolo 8092 - anno finanziario 2008.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dalle Amministrazioni statali e dai soggetti interessati direttamente su una apposita contabilità speciale all'uopo istituita intestata al Commissario delegato e rimangono vincolate all'effettuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza tranne la percentuale dello 0,5% che può essere destinata alla copertura degli oneri di funzionamento della struttura commissariale.

3. Gli Enti pubblici e Arcus s.p.a. sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato le risorse finanziarie appositamente finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza di protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A02920
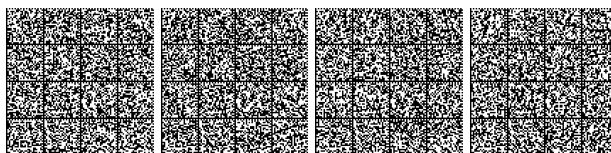
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 10 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zakharova Svetlana Olegovna, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito della regione Campania.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione Europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Zakharova Svetlana Olegovna, cittadina russa, nata a San Pietroburgo il 21 ottobre 1972, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella Federazione Russa, ai fini dell'accesso ed esercizio nella Regione Campania della professione di «guida turistica» nelle lingua: russa;

Considerato inoltre che la sig.ra Zakharova Svetlana Olegovna risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Regione Campania, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi dodici in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/98 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno per motivi familiari rilasciata dalla Questura di Salerno in data 27 giugno 2001 successivamente rinnovata con validità fino all'8 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zakharova Svetlana Olegovna, cittadina russa, nata a San Pietroburgo il 21 ottobre 1972, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: Regione Campania nella lingua russa.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
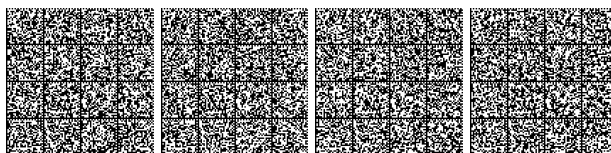
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Zakharova Svetlana Olegovna, cittadina russa, nata a San Pietroburgo il 21 ottobre 1972, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio: Regione Campania.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza, e che è stata accertata la conoscenza della lingua russa, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano. con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali. dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizione e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania e per la lingua richiesta dall'interessata. che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra. avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica al Settore Sviluppo e Promozione Turismo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del Settore Sviluppo e Promozione - Assessorato Turismo.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 12 mesi trasmetterà alla Regione Campania (Assessorato al Turismo - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Servizio 03 - Centro Direzionale V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di Guida Turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio abbia avuto esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione. (art. 9 e 10 della legge regionale n. 11/86).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla l.r. n. 11/86 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione

09A02317

DECRETO 10 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nedelea Rozina Elena, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Nedelea Rozina Elena, cittadina rumena, nata a Bîrlad il 5 novembre 1968, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «agent turism - ghid» acquisito in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: rumeno, inglese e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 24 (ventiquattro) oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale che si articola in un esame orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
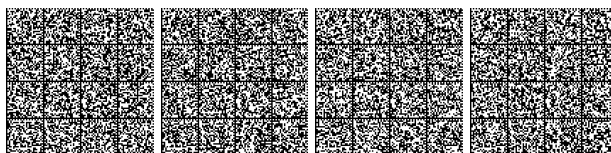
Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nedelea Rozina Elena, cittadina rumena, nata a Bîrlad il 5 novembre 1968, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: rumeno, inglese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi o di una prova orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Provincia rilascerà alla sig.ra Nedelea un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi - tirocinio di adattamento o prova attitudinale (esame orale) - finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Nedelea Rozina Elena, nata a Bîrlad il 5 novembre 1968, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: rumeno, inglese e italiano, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

a) Cultura storico-artistica generale: conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma.in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere;

b) Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali:

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

c) Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione: il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia e per le lingue richieste dalla richiedente - rumeno, inglese e italiano- che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia di Roma.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla Provincia di Roma una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

09A02318

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2009.

Rideterminazione del tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro del tesoro viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, che ha fissato nella misura del 2,25% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere a decorrere dal 1° gennaio 2007;

Vista la nota n. 9621 del 6 febbraio 2009 con la quale il Dipartimento del Tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali fruttifere in relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;
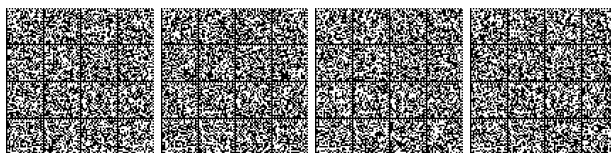
Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2009 il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura del 1,90% lordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

09A02990

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 febbraio 2009.

Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, recante la modifica dell'art. 84 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con la previsione della sostituzione dell'indennità precedentemente percepita dagli amministratori locali in caso di missione istituzionale fuori dal capoluogo dell'ente di appartenenza, con un rimborso forfetario onnicomprensivo;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 3 dicembre 2008;

Decretano:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.

2. Il rimborso forfetario onnicomprensivo tiene conto delle spese, diverse da quelle di viaggio, sostenute dagli amministratori degli enti locali in occasione delle missioni istituzionali svolte nel territorio nazionale o all'estero.

Art. 2.

Misure del rimborso per missioni nel territorio nazionale

1. In occasione di missioni istituzionali svolte, nell'ambito del territorio nazionale, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il seguente rimborso forfetario:

a) euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;

b) euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;

c) euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;

d) euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lett. *d)*, è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto.

4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.

Art. 3.

Misure del rimborso per missioni fuori dal territorio nazionale

1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso previste dall'art. 2 possono essere incrementate, con atto deliberativo dell'ente locale, fino ad un importo del 15%. Tale incremento, anche se già deliberato, non si applica agli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, agli enti dissestati e agli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. In assenza di specifica deliberazione l'ente locale applica le medesime misure di cui all'art. 2, comma 1.

3. Per le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale che non prevedano il pernottamento si applicano le misure previste all'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

4. Le missioni effettuate nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono equiparate a quelle svolte nel territorio nazionale.
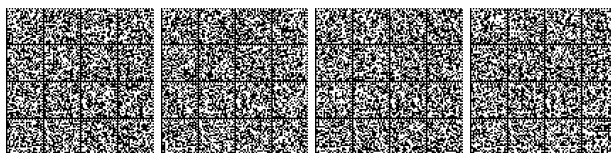
Art. 4.

Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali

1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 2, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi.

2. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui agli articoli 2 e 3.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 2, foglio n. 203

09A02957

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2008.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lombardia circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i Valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 dicembre 2008;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che, il Consiglio superiore di sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Lombardia può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali è stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 50 μg/l.

2. Il suddetto Valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2009.

3. È rimessa all'autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

4. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Lombardia, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto è previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di un quadro esaustivo della presenza degli elementi in deroga in tutto il territorio regionale.

5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto valore e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Fermo restando il Valore massimo ammissibile di cui all'art. 1 nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i Valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il Valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

09A02718

DECRETO 29 dicembre 2008.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Toscana circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i Valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 dicembre 2008;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che, il Consiglio superiore di sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Toscana può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i parametri boro, arsenico, clorito e trialometani, entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 3 mg/l, di 50 μg/l, di 1,3 mg/l e di 80 μg/l ai comuni di cui alla nota del 30 giugno 2008 prot. n. AOO.GRT/177307/P.90.40.
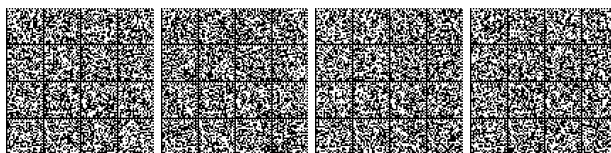
Per il comune di Piombino, frazione di Riotorto, il Valore massimo ammissibile per il parametro boro può essere innalzato a 3,5 mg/l.

2. I suddetti Valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 30 aprile 2009.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione da parte della regione Toscana al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2009, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai quali la regione ha concesso deroghe per due o più parametri, dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, corredato dei costi e del piano economico di sostegno.

4. È rimessa all'Autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

5. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Toscana, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 31 marzo 2009, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto è previsto per il prossimo anno corredato dei costi, della copertura finanziaria e di un quadro esaustivo della presenza degli elementi in deroga in tutto il territorio regionale.

6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. Relativamente al parametro boro, la popolazione deve essere informata, in via precauzionale che il consumo dell'acqua da bere non è consigliato ai soggetti di età inferiore a 14 anni.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Fermo restando i Valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile e comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il Valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

09A02717

DECRETO 29 dicembre 2008.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Piemonte.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Piemonte circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visto il valore massimo ammissibile fissato dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 dicembre 2008;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che, il Consiglio superiore di sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Piemonte può stabilire il rinnovo della deroga ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, già concessa per il parametro arsenico, entro il Valore massimo ammissibile (VMA) di 50 μg/l al comune di Monte Piana - frazione di Locana.

2. Il suddetto Valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2009.

3. È rimessa all'Autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

4. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Piemonte, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di una circostanziata relazione con i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti corredato dei costi e della copertura finanziaria.

5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto valore e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i Valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il Valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. La regione Piemonte, entro il 30 giugno 2009 deve presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

09A02716

DECRETO 29 dicembre 2008.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 dicembre 2008;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che, il Consiglio superiore di sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Lazio può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i singoli parametri esplicitamente richiesti per ognuno di essi e per i quali è stata fatta esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, vanadio, selenio e trialometani entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l, di 2,5 mg/l, di 160 µg/l (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 µg/l), di 20 µg/l, 80 µg/l (fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/l).

2. La regione Lazio può estendere la deroga ai comuni di Velletri e Ariccia per i parametri arsenico, fluoruro e vanadio entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l, di 2,5mg/l e di 160 µg/l (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 µg/l); ai comuni e Civitavecchia e S. Marinella per i parametri arsenico e fluoruro entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l e di 2,5 mg/l; al comune di Cerveteri per i parametri arsenico e fluoruro entro i Valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l e 3 mg/l.

3. I suddetti Valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2009. Il parametro fluoruro, entro il Valore massimo ammissibile di 3 mg/l, può essere concesso al comune di Cerveteri fino al 30 giugno 2009.

4. È rimessa all'autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

5. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Lazio, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 giugno 2009, di una circostanziata relazione con i risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti corredato dei costi e della copertura finanziaria.

6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. Le deroghe al valore del parametro fluoro possono essere concesse dalla regione Lazio a condizione che in tutte le zone interessate:

siano state informate le autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi;

sia avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;

venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili;

sia informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo dell'acqua da bere in distribuzione non è consigliato ai soggetti di età inferiore ai 14 anni.

Art. 2.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

09A02715

DECRETO 22 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Paul Saly, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa ai ri-

conoscimenti delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Paul Saly ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli alti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2004 presso la «Adichunchanagiri Institute of Nursing» di B.G. Nagar Karnataka (India) dalla sig.ra Paul Saly, nata a Elanji-Kerala (India) il giorno 2 febbraio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Paul Saly è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02580

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Franco Valdez Yohanna Ivette, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Franco Valdez Yohanna Ivette ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2003 presso la Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Franco Valdez Yohanna Ivette, nata a Lima (Perù) il giorno 29 giugno 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Franco Valdez Yohanna Ivette è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02320

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ovidenie-Ioan Emilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ovidenie-Ioan Emilia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale sanitaria di Galati nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale sanitaria di Galati nell'anno 2001 dalla sig.ra Ovidenie Emilia, coniugata Ioan, nata a Galati (Romania) il giorno 16 agosto 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Ovidenie-Ioan Emilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02552
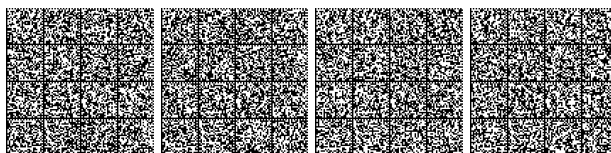
DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Indre Eugenia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Indre Eugenia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Baia Mare nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Baia Mare nell'anno 1996 dalla sig.ra Indre Eugenia, nata a Maramures (Romania) il giorno 21 febbraio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Indre Eugenia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02553

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Olaru Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Olaru Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle

disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 1999 dalla sig.ra Olaru Mihaela, nata a Brasov (Romania) il giorno 12 ottobre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Olaru Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02554

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pleş-Iusco Anuta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pleş-Iusco Anuta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale sanitaria di Oradea nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale sanitaria di Oradea nell'anno 1999 dalla sig. Pleş Anuta, coniugata Iusco, nata a Ieud (Romania) il giorno 12 aprile 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Pleş-Iusco Anuta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02555

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rusu Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007 dalla sig.ra Rusu Elena, nata a Bilciuresti (Romania) il giorno 8 luglio 1967 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Rusu Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02556

DECRETO 30 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Revilla Munayco Deysi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Revilla Munayco Deysi ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso la Universidad Nacional del Callao di Callao (Perù) dalla Sig.ra Revilla Munayco Deysi, nata a Lima (Perù) il giorno 5 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Revilla Munayco Deysi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubbblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02319

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Condori Mamani Nancy Eufrasia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Condori Mamani Nancy Eufrasia ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislative 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2006 presso la «Universidad Mayor de San Andrés» di La Paz (Bolivia) dalla sig.ra Condori Mamani Nancy Eufrasia, nata a La Paz-Murillo (Bolivia) il giorno 14 gennaio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

Art. 2.

1. La sig.ra Condori Mamani Nancy Eufrasia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02537

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 febbraio 2009.

Identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari che usufruiscono di aiuti comunitari per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura di lotto di produzione uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 2009;

Decreta:

1. La dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 2009, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, è costituito dalla lettera «R» seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giomaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata dalla indicazione di un'altra lettera alfabetica di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Roma, 3 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02636

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 marzo 2009.

Conferimento alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Taranto dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Primitivo di Manduria», «Lizzano», «Martina» o «Martina Franca» e «Colline Joniche Tarantine».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Primitivo di Manduria» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lizzano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Martina» o «Martina Franca» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 2008, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colline Joniche Tarantine» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota n. 28/012282 del 25 novembre 2008 e la determinazione n. 567/ALI del 7 novembre 2008 dell'Area politiche per lo sviluppo rurale – Servizio Alimentazione della Regione Puglia con le quali veniva individuata la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto, quale Organismo di Controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 14 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di Controllo e del rappresentante della Regione Puglia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto, e il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 14 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;
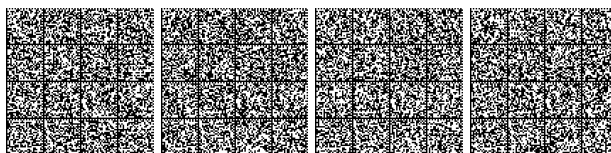
Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto, con sede in Taranto, viale Virgilio, 152, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Primitivo di Manduria», «Lizzano», «Martina» o «Martina Franca» e «Colline Joniche Tarantine», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto autorizzata, di seguito denominata «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per i territori di produzione, sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di Controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) gli uffici competenti delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero all'art. 4 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 19 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Puglia, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.
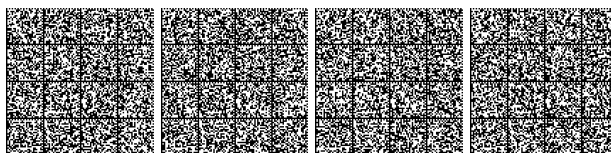
Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02722

DECRETO 6 marzo 2009.

Autorizzazione al laboratorio «Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 2 marzo 2009 dal laboratorio «Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige», ubicato in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio «Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige», ubicato in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Alessandro Carlo Dini.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO
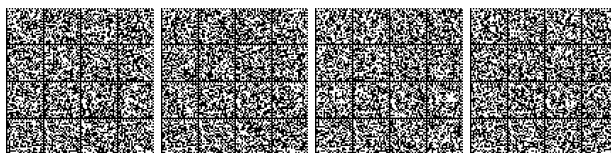
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Rapporto isotopico D/H in modo sitospecifico su etanolo	PDP 7001:2008 Rev. 4
Rapporto tra isotopi stabili del Carbonio (13C/12C) su etanolo (d13C)	PDP 7002:2008 Rev. 5
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato 1 Met B
pH, Acidità totale , Titolo alcolometrico volumico, Zuccheri riduttori, Acidità volatile, Estratto secco totale (metodo multiparametrico FT-IR)	PDP 3090:2008 Rev. 1
Rapporto isotopico 18O/16O sull'acqua (d18O)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 43 + Reg. CE 822/1997
Composti volatili: acetaldeide, dietilacetale dell'acetaldeide, alcool metilico, alcooli superori, acetato di etile	PDP 4001:2008 Rev. 7
Metalli: Argento, Alluminio, Arsenico, Boro, Bario, Calcio, Cadmio, Cobalto, Cromo, Rame, Ferro, Potassio, Litio, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Sodio, Nichel, Piombo, Rubidio, Stagno, Stronzio, Vanadio, Zinco	PDP 3084:2008 Rev. 4
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acidità volatile	PDP 3003:2008 Rev. 4
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-20-SOBESA 2008
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto ridotto, Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + PDP 3073:2008 Rev. 4 (Circ MIPAF 12/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato o 4
Lieviti, Batteri acetici, Batteri lattici	OIV MA-F-AS4-01-ANMICR 2008
Massa volumica e densità relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Solfati, Cloruri	PDP 3077:2008 Rev. 6
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo flusso in continuo)	PDP 3073:2008 Rev. 4
Aumento del titolo alcolometrico naturale (rapporto isotopico D/H su etanolo)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 8
Rapporto tra isotopi stabili del Carbonio (13C/12C) su etanolo (d13C)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 45 + Reg. CE 440/2003 allegato 2

09A02754

DECRETO 10 marzo 2009.

Riconoscimento, alla cooperativa Hydra di Lecce, della idoneità a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento di attuazione della legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

Vista la domanda di riconoscimento - presentata dalla cooperativa Hydra di Lecce in via G.A. Coppola n. 1/d - ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopracitato;

Sentito il parere espresso dalla Capitaneria di porto di Gallipoli competente per territorio, in merito al riconoscimento suddetto ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 11 giugno 1996;

Considerato che la predetta cooperativa per mezzi, personalità e finalità è da ritenersi idonea a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 9 dicembre 2008;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, così come modificato con d.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057, la cooperativa Hydra di Lecce è riconosciuta agli effetti di cui al regolamento sopracitato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 marzo 2009

Il Ministro: ZAIA

09A02921

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 febbraio 2009.

Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (Deliberazione n. 66/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 13 febbraio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», ed, in particolare gli articoli 6 e 44;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed, in particolare l'art. 2, comma 301;

Vista la legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007;

Visto il «Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee» approvato con delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Vista la delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, istitutiva dell'Informativa economica di sistema, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002;

Visto il «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie», approvato con delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che la disciplina in materia di tutela della produzione audiovisiva europea introdotta dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, e trasfusa negli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è stata, da ultimo, oggetto di modifica ad opera della legge n. 244 del 2007 e della legge n. 31 del 2008;

Rilevato, in particolare, che ai sensi degli articoli 6 e 44 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificati dalle leggi n. 244 del 2007 e n. 31 del 2008, nonché degli articoli 37, comma 4, e 51 dello stesso decreto legislativo, all'Autorità sono attribuite le seguenti funzioni:

stabilire con proprio regolamento:

a) i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi
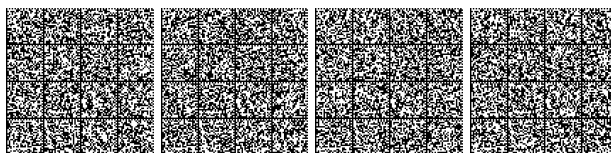
riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per view;

b) i criteri e le modalità per la destinazione, da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili, di una quota di ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tipologia di trasmissione, per la promozione e il sostegno delle opere audiovisive europee;

c) con riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, i criteri e le modalità per la commisurazione dell'assolvimento degli obblighi alla effettiva disponibilità di opere rilevanti nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche;

d) le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 44 dello stesso decreto legislativo n. 177 nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza;

e) il tempo minimo di trasmissione riservato, all'interno delle quote di diffusione e di investimento, alle opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, ovvero idonee alla visione da parte degli adulti e dei minori;

verificare su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggior ascolto, come definita dall'Autorità medesima, i vincoli di cui agli articoli 6 e 44 del citato decreto legislativo;

applicare le sanzioni previste dall'art. 51 del citato decreto legislativo per la violazione dell'art. 44 del medesimo decreto legislativo e dei regolamenti emanati in materia dalla stessa Autorità;

Ritenuto, per l'effetto, di adottare, ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 un nuovo regolamento in materia di tutela della produzione europea ed indipendente, in sostituzione del regolamento approvato con la delibera n. 9/99, anche in ragione del mutato quadro tecnologico e di mercato;

Ritenuto di deliberare con apposito provvedimento le necessarie modifiche all'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, al fine di adeguare i modelli per la comunicazione dei dati concernenti gli obblighi di diffusione e di investimento alle nuove previsioni della disciplina in materia di tutela della produzione europea ed indipendente;

Vista la delibera n. 448/08/CONS con la quale è stata indetta una consultazione pubblica in vista dell'approvazione di uno schema di regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, adottato ai sensi degli articoli 6 e 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito testo unico);

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

In via generale l'impianto del regolamento appare sostanzialmente condiviso dagli operatori, che esprimono le maggiori riserve in merito alle modifiche normative apportate dalla legge finanziaria, e in subordine chiedono una maggiore gradualità in prima applicazione.

Nel merito dell'articolato, le posizioni espresse dai soggetti intervenuti e le relative osservazioni dell'Autorità sono illustrate di seguito, partitamente per singola disposizione:

«Art. 1 *(Definizioni). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* La definizione di programmi in pay-per-view è stata soggetta a rilievi da parte di un rispondente, che ne propone l'eliminazione, e da parte di un altro rispondente, per il quale essa appare promiscua in quanto include anche i fornitori di contenuti, che invece rientrano in una definizione a parte, e non coerente con la definizione del fornitore di servizi interattivi associati di cui al testo unico.

Per alcuni rispondenti la definizione di "canale tematico" deve riguardare anche generi specifici o target di ascolto specifici. Per un rispondente in essa devono rientrare anche offerte in pay-per-view benché non assumano la forma del canale, e la nozione di tematicità non deve limitarsi agli «argomenti» trattati ma deve riferirsi anche al pubblico di riferimento e al genere specifico dei programmi trasmessi.

Un rispondente chiede di modificare la definizione di film nel regolamento e di legarla all'opera cinematografica, in modo da chiarire espressamente che dalla quota di programmazione siano esclusi i c.d. film tv e le serie.

Osservazioni dell'Autorità.

Relativamente alla richiesta di dare una definizione di opera cinematografica ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 3, commi 2 e 3, si ritiene di poterla individuare nell'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che fa riferimento alla destinazione prioritaria nelle sale cinematografiche.

Nella definizione di canale tematico si ritiene condivisibile la proposta di introdurre il richiamo al pubblico di riferimento al fine di assicurare omogeneità di trattamento tra programmazioni altrimenti non omogenee. La quota del 70%, peraltro già prevista dal vigente regolamento, appare tuttavia rispondente alle attuali caratteristiche dei canali operanti sul mercato e un suo decremento non consentirebbe una adeguata distinzione dai canali generalisti.

In merito alla definizione di programmi in pay-per-view si ritiene condivisibile la *ratio* delle proposte di emendamento intese a sostituire il termine "fornitore di contenuti" con "soggetto", conformemente alla tecnica redazionale del testo unico della radiotelevisione. Peraltro, ai fini della disciplina delle opere europee, appare priva di pregio l'argomentazione di una distonia della definizione regolamentare rispetto a quella normativa recata dal testo unico della radiotelevisione, in quanto, secondo la giurisprudenza comunitaria sancita dalla sentenza del 2 giu-

gno 2005, nella causa C-89/94, Mediakabel, i programmi trasmessi in pay-per-view sono soggetti all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva TVSF, indipendentemente dai regimi giuridici nazionali previsti in materia di titoli abilitativi.».
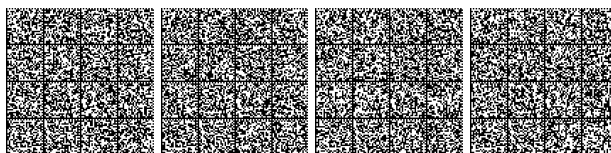
«Art. 2 *(Fascia oraria di maggiore ascolto). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* Un rispondente critica i limiti orari, in particolare il termine finale delle 23,30, e l'inclusione anche delle sottoquote per il cinema ed i minori in questo regime orario. Per un altro rispondente i canali "+1" dovrebbero essere valutati unitariamente ai canali di cui costituiscono la replica in differita e la fascia oraria va definita prima dell'inizio di ciascun anno e non ex post nel corso dell'anno.

Un rispondente propone di eliminare gli obblighi relativi al peak time per i programmi in pay-per-view.

Per un altro rispondente la fascia oraria ideale per una programmazione generalista mal si adatta ai canali tematici. Lo schema di regolamento infatti prevede che nei confronti di tali canali la fascia possa essere definita *ex post* dagli stessi, previa adeguata giustificazione sulla base di dati oggettivi. Per il medesimo tale facoltà di definizione della fascia oraria *ex post* pone condizioni di incertezza giuridica per la pianificazione della programmazione televisiva. In coerenza con il testo unico che delimita la fascia oraria a tutela dei minori fino alle 22,30, occorre ripristinare le soglie attualmente vigenti. Sarebbe opportuno un tavolo tecnico con gli operatori.

Osservazioni dell'Autorità.

Nel premettere che la fascia oraria di maggiore ascolto vale per tutte le emittenti, pubbliche e provate, in ragione della formulazione generale dell'art. 44, comma 6, del testo unico, che richiama tutti i vincoli posti dal medesimo articolo, con riferimento ai programmi integralmente trasmessi in replica differita, i c.d. canali "+1", si ritiene motivata l'eccezione e accoglibile la richiesta di esclusione degli stessi dalla applicazione della disposizione relativa alla fascia oraria di maggiore ascolto, in virtù della peculiarità di tali programmi. Di converso, non si ritiene accoglibile la analoga richiesta di esclusione dei programmi in pay-per-view, in quanto gli stessi sono comunque ricompresi nella definizione di programmi di trasmissione lineare, dal momento che l'orario di visione è prestabilito dall'emittente.

Quanto alla definizione *ex post* della fascia di peak time per i canali tematici, nonostante i rilievi critici mossi essa appare una soluzione di equo bilanciamento tra esigenze di certezza giuridica e autonomia editoriale, tenendo conto della particolarità dei canali tematici che mal si concilia con una definizione che non tenga conto della specificità dei temi trattati e del pubblico di riferimento.

Quanto alla problematica relativa alla programmazione dedicata ai minori, essa trova soluzione nell'articolo successivo che detta le quote da destinare a tale tipologia di programmi.».

«Art. 3 *(Quote di emissione). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* Numerosi operatori televisivi chiedono il ripristino delle disposizioni della delibera n. 9/99 in materia di soglia di tolleranza e ritengono fondamentale salvaguardare il principio di rispetto a livello di gruppo, che secondo un rispondente va applicato qualunque sia la modalità di distribuzione e comprendendo canali e servizi sia gratuiti che a pagamento, in modo da calcolare tutte le quote, sia di emissione che di investimento, sull'insieme dell'offerta televisiva.

Un rispondente ha rappresentato l'esigenza di una più omogenea ripartizione della programmazione tra i diversi generi televisivi.

Un altro rispondente propone, inoltre, che la quota per il servizio di pay-per-view sia da fissare al 50%, che sia mantenuta la definizione di programmazione, e che programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico debbano essere quelli che raggiungano una soglia di almeno il 50%, piuttosto che il previsto 70%, di programmazione dedicata.

In generale un ulteriore rispondente rileva come il regolamento mal si adatti ai canali tematici, che sarebbero costretti a ricorrere allo strumento delle deroghe ove le norme non venissero adattate alle loro caratteristiche. Per tale ragione il principio del gruppo andrebbe esteso a tutte le quote di emissione, incluse le sottoquote le quali, peraltro, andrebbero calcolate sempre sul minimo previsto per legge e non sulla quota effettivamente raggiunta. A fini di chiarezza, a suo avviso sarebbe auspicabile una tabella riepilogativa con l'indicazione dei soggetti coinvolti e degli obblighi applicabili e prevedere un meccanismo di gradualità, con l'obiettivo di raggiungimento delle quote (tutte tranne quella già esistente) entro il quinto anno.

In relazione alle quote per i minori, un rispondente rileva che le due sottoquote (programmi specifici per minori e programmi per minori e adulti) introducono elementi di incoerenza con il contratto di servizio, e rileva un'esigenza di coordinamento. Secondo un altro rispondente può essere arduo il calcolo di tali sottoquote stante la sempre più frequente commistione di generi nella attuale programmazione televisiva. Per un terzo rispondente esse sono eccessivamente gravose. Un quarto rispondente propone di livellare la soglia al 3% per i canali "non generalisti" e di prevedere una esenzione per i canali tematici.

Secondo un rispondente la sottoquota relativa alle opere di espressione originale italiana, premessa la sua illegittimità comunitaria, è pressoché impossibile da rispettare perché, da un lato, la produzione italiana degli ultimi 5 anni è insufficiente e, dall'altro, le finestre temporali ne impediscono lo sfruttamento sulle emittenti gratuite per i primi 2 anni dalla distribuzione nelle sale, sicché il limite di programmazione si riduce a 3 anni. A suo avviso occorre, inoltre, prevedere uno specifico regime di deroga per l'ipotesi in cui la produzione cinematografica non risulti sufficiente, ed accogliere una nozione di "opera cinematografica" che includa i TV-movie o i film di durata fino a 200 minuti come nella disciplina vigente. Peraltro molti prodotti vengono destinati o meno alle sale solo a produzione finita, essendo pertanto fungibili per un certo periodo di tempo, sicché non sarebbe possibile distinguerle prima che sia terminato il processo di produzione.

Osservazioni dell'Autorità.

Al fine di conferire maggiore evidenza al precetto legislativo di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico, si è ritenuto opportuno inglobare nel testo il precetto di legge
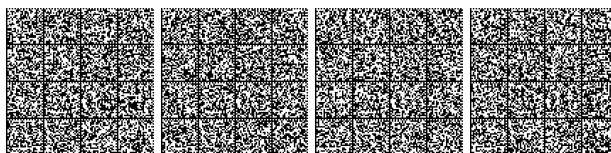
circa la ripartizione delle quote tra i diversi generi di opere europee, onde corrispondere alle esigenze rappresentate da alcune categorie di produttori in merito alla sottorappresentazione di determinati generi di opere.

Con riferimento alla soglia di tolleranza ed alla necessità di raggiungere gradualmente la proporzione di riserva posta dall'art. 4 della direttiva TVSF, l'Autorità in sede di prima applicazione della legge n. 122/1998, che aveva recepito la direttiva 97/36/CE, di cui la delibera n. 9/99 costituisce attuazione, aveva individuato nella soglia del 7% un criterio ragionevole per il progressivo ravvicinamento alle quote previste. A distanza di 10 anni da quel primo intervento regolamentare in materia, appare altrettanto ragionevole ritenere il mercato ormai maturo per l'applicazione integrale degli obblighi, anche alla luce del fatto che per i servizi innovativi, a suo tempo non contemplati dalla normativa primaria, il testo unico prevede norme specifiche di prima applicazione.

In accoglimento della richiesta sollevata da numerosi operatori, si ritiene utile specificare che il criterio applicativo del gruppo vale sia per la quota generale, fatto salvo un limite minimo del 20%, sia per tutte le altre sottoquote, in coerenza con il costante indirizzo interpretativo tenuto dall'Autorità. Il testo appare invece già sufficientemente chiaro in merito all'inclusione nel campo di applicazione di tutte le piattaforme distributive dal momento che non prevede limitazioni di sorta. Pertanto la proposta di emendamento non è accoglibile.

Al fine, poi, di fugare qualsiasi eventuale dubbio in merito alle norme applicabili alla concessionaria del servizio pubblico, si ritiene opportuno inserire un'apposita clausola di salvezza di applicazione degli obblighi sanciti dal contratto di servizio. Parimenti, onde escludere ogni ipotesi in merito ad una possibile disparità di trattamento tra emittenti pubbliche e private, si evidenzia nella formulazione di cui al comma 6 la esplicitazione della riferibilità di tutti i vincoli di cui all'art. 3 alla fascia oraria di maggiore ascolto.

In merito ai rilievi sulle quote per i minori, già l'art. 34, comma 7 del testo unico, che a fini di certezza giuridica viene esplicitamente richiamato, fa riferimento alle opere europee.

Appare privo di fondamento il dubbio sollevato da alcuni operatori circa il possibile riferimento delle sottoquote per i minori all'intero emesso piuttosto che alle ore assoggettabili, in quanto la formulazione dell'art. 3, comma 4, richiama espressamente il comma 1 del medesimo articolo, che, appunto, si riferisce alle ore assoggettabili.

Aderendo ai rilievi critici sollevati da molti dei partecipanti alla consultazione pubblica, si ritiene che i programmi specificatamente rivolti ai minori vadano esclusi dall'obbligo di rispetto della quota nel peak time in quanto la relativa fascia oraria confligge con la declinazione delle fasce protette di cui all'art. 2 del "Codice di autoregolamentazione tv e minori".

Non si ritiene, invece, necessario introdurre eccezioni per il caso di produzione cinematografica non sufficiente, in quanto tale casistica può essere contemplata tra le giustificazioni addotte dai soggetti per il mancato rispetto delle quote.».

«Art. 4 *(Quote di investimento). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* Numerosi operatori chiedono di applicare un meccanismo graduale per la prima applicazione, e rilevano come la direttiva TVSF riferisca gli obblighi di investimento al bilancio destinato alla programmazione, e non al bilancio tout court, sicché il regolamento sarebbe illegittimo perché renderebbe gli obblighi più gravosi.

Secondo la maggior parte degli intervenuti il principio del gruppo deve riguardare anche tutte le società controllate e non solo la controllante. In tal senso un rispondente chiede altresì di computare nel gruppo anche gli investimenti effettuati da società consorelle non controllate da imprese soggette alla giurisdizione italiana.

Secondo un rispondente occorre escludere dal computo dei ricavi quelli derivanti dai contratti che non sono connessi con l'allestimento dell'offerta televisiva e la sua distribuzione. Occorre accogliere una nozione di "opera cinematografica" che includa i TV-movie o i film di durata fino a 200 minuti come nella disciplina vigente, mentre l'esclusione dell'auto-prodotto penalizza le emittenti che forniscono un significativo contributo alla produzione nazionale. Viceversa, per un altro rispondente occorre escludere dal computo del 10% di opere europee ogni forma di acquisto e/o preacquisto di opere prodotte dalle reti televisive.

Per evitare turbative negoziali tra emittenti "costrette" ad investire e produttori con pochi prodotti attrattivi, occorre prevedere un regime di gradualità con scaglioni annuali. Anche un ulteriore rispondente sottolinea come, date le difficoltà di reperire sufficiente prodotto cinematografico italiano, siano consigliabili dei margini di tolleranza, o criteri che fanno riferimento all'andamento dell'offerta.

Un ulteriore risponedente chiede di specificare che le quote e le sottoquote vanno calcolate in relazione alla quota minima prevista per legge e non su quella effettivamente raggiunta.

Osservazioni dell'Autorità.

Con riferimento alla base di calcolo della soglia da destinare agli investimenti, si rileva come la direttiva TVSF nella maggior parte delle altre versioni linguistiche (come, ad esempio, inglese, tedesco, portoghese, olandese, svedese e danese), riferisca l'avverbio "almeno" alla soglia del 10% e non al bilancio destinato alla programmazione. Pertanto l'approccio ermeneutico più conforme alla direttiva che appare ragionevole seguire onde chiarire eventuali dubbi di incompatibilità con il diritto comunitario, è quella di dare analoga interpretazione anche alla versione italiana, ritenendo che lo Stato abbia già esaurito il suo potere di scelta in merito all'opzione binaria indicata dall'art. 5 della direttiva (10% del tempo di trasmissione o 10% del bilancio destinato alla programmazione), senza che ne residuino altri. Per altro verso, il potere di adottare norme più restrittive ai sensi dell'art. 3 della direttiva si ritiene debba riferirsi alla sola soglia percentuale del 10%, a cui si riferisce l'avverbio "almeno", che costituisce pertanto solo una soglia minima, e non anche ai capitoli o alle voci di bilancio a cui addebitare detta soglia. Alla luce di quanto precede, per ragioni di certezza del

quadro giuridico di riferimento, si ritiene opportuno precisare tali circostanze nell'art. 4 del regolamento. Appare, inoltre, migliorativo fare riferimento all'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato in quanto costituisce un elemento certificato. Tale previsione appare inoltre meritevole di accoglimento per le positive ricadute che potrà avere sulla posizione degli operatori nuovi entranti o di minore dimensione che non destinano abitualmente la maggior parte del bilancio alla programmazione, soprattutto nella fase di avviamento delle attività.

Si ritiene accoglibile la richiesta di poter imputare gli investimenti effettuati da società controllanti e collegate anche stabilite in Paesi esteri, in quanto rispondente ad una oggettiva dinamica di mercato che vede la presenza di società con attività svolte a livello internazionale.

Non si ritiene opportuno ribadire ulteriormente l'attribuzione delle sottoquote alla soglia minima di riferimento e non alla soglia effettivamente raggiunta, in quanto già chiaramente indicato dal comma 2 che richiama espressamente il comma 1 là dove quantifica appunto la soglia di riferimento.

La proposta di inclusione dei programmi autoprodotti, infine, non appare *ictu oculi* conforme ai meccanismi di tutela della produzione europea previsti dalla direttiva TVSF.».

«Art. 5 *(Obblighi per gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili per i servizi prestati su richiesta del consumatore). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* Alcuni operatori suggeriscono che nel determinare la base di calcolo dei ricavi siano considerati solo quelli imputabili specificamente alla fornitura di contenuti audiovisivi, escludendo le componenti di "servizio" (quali il prezzo per accesso ai servizi di rete dell'operatore, per la fornitura in comodato del decoder, per l'accesso alla videoregistrazione da remoto, per la visione di contenuti residenti nell'hard disk del pc).

Sebbene venga espresso apprezzamento per il regime di gradualità sui tre anni, i menzionati operatori ritengono che debbano essere introdotti meccanismi di maggiore flessibilità in considerazione della difficoltà di acquisire cataloghi di contenuti VOD; ciò perché sono ancora considerati una fonte residuale di ricavi da parte dei produttori di contenuti e "condizioni di mercato" vanno valutate per l'applicazione integrale degli obblighi (e non solo con scostamenti dell'1% da recuperare entro l'anno successivo) anche attraverso un'indagine specifica per valutare l'effettiva disponibilità di cataloghi di opere europee on demand a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle offerte da altre categorie di operatori.

Osservazioni dell'Autorità.

Si ritiene accoglibile il riferimento ai soli ricavi attribuibili alla fornitura di contenuti audiovisivi, in quanto tiene conto della specificità degli operatori di comunicazione elettronica.

Il rilievo della necessità di una maggiore flessibilità non necessita di apposita modifica della normativa regolamentare dal momento che i dati evidenziati (scarsità di cataloghi di contenuti VOD, condizioni di mercato) concorrono a definire gli elementi di valutazione delle eventuali giustificazioni per il mancato rispetto delle quote, nell'ambito delle quali è prevista la considerazione della oggettiva condizione di mercato.».

«Art. 6 *(Criteri per la valutazione delle opere cinematografiche rilevanti). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* Un rispondente suggerisce di non indicare l'anno ma il periodo di sfruttamento dell'opera cinematografica.

Un altro rispondente propone di far riferimento ad un dato certificato quale quello SIAE e di fissare la revisione ogni cinque anni.

Osservazioni dell'Autorità.

Appare condivisibile l'indicazione del periodo di sfruttamento delle opere cinematografiche in quanto maggiormente corrispondente con il ciclo di vita del prodotto nelle sale, e del dato certificato dalla SIAE.».

«Art. 7 *(Produttori indipendenti europei). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* Un rispondente chiede di chiarire, in ordine alla qualifica di produttore indipendente, se il criterio della destinazione del 90% sia da applicare al singolo canale o all'emittente, proponendo, inoltre, l'esenzione dal criterio per chi ha stipulato accordi di produzione in esclusiva, e, in ordine alla giurisdizione del titolare di titolo abilitativo, se sia da considerare solo quella nazionale o anche quella comunitaria.

Per altri rispondenti occorre includere anche le attività relative alla realizzazione di edizioni italiane, come quelle di doppiaggio, adattamento e voice over, mentre un ulteriore rispondente chiede di eliminare la possibilità di comprendere le opere realizzate per conto terzi.

Osservazioni dell'Autorità.

Per quanto riguarda l'attribuzione del criterio di destinazione delle opere ad un unico soggetto, non si ritiene necessario modificare la formulazione in quanto già sufficientemente esplicita rispetto al riferimento al singolo canale in luogo dell'emittente.

Al fine di tenere conto dell'incidenza economica degli adattamenti delle opere per l'edizione italiana, conformemente agli obiettivi di tutela linguistica previsti dalla direttiva TVSF, si ritiene opportuno includere anche le attività dirette alla realizzazione delle edizioni italiane di opere europee da parte dei produttori indipendenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere realizzate per conto terzi, si tratta di materia direttamente disciplinata dal regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali, in corso di approvazione da parte dell'Autorità.».

«Art. 8 *(Deroghe agli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del testo unico). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* Alcuni operatori chiedono che tra i soggetti che possono beneficiare del regime delle deroghe agli obblighi di investimento vadano inclusi anche gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili che prestano servizi televisivi a richiesta.

Un rispondente evidenzia la necessità di precisare che il criterio della mancata realizzazione degli utili negli ultimi due anni costituisce titolo per deroga integrale, mentre quello della quota di mercato per la deroga parziale in proporzione alla quota di mercato posseduta.
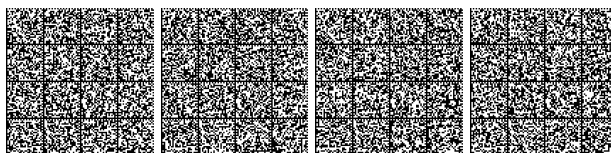
Osservazioni dell'Autorità.

L'esplicita inclusione tra i soggetti che possono richiedere deroga degli operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'art. 5 appare condivisibile in quanto coerente con il dettato della normativa primaria, che all'art. 6 richiama tutte le disposizioni di cui all'art. 44 del testo unico, sicché l'esclusione di tali operatori comporterebbe rischi di discriminazione ingiustificate e sproporzionate.

In merito alla richiesta di articolare ulteriormente le previsioni sulle deroghe, la modulazione della deroga viene demandata all'apposita procedura declinata dal medesimo art. 8 e viene valutata caso per caso alla luce delle specifiche situazioni rappresentate dai singoli operatori. Non essendo peraltro prevista una differenziazione espressa nella normativa primaria, che si limita a rinviare ai criteri stabiliti dall'Autorità, si ritiene inopportuno cristallizzare oltremodo i parametri rispetto a quanto specificato al comma 3, in modo da lasciare alla valutazione del caso concreto la determinazione finale in merito al carattere parziale o totale della deroga.».

«Art. 9 *(Modalità di comunicazione). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* Numerosi operatori sottolineano l'opportunità di istituire un tavolo tecnico per individuare i meccanismi di rendicontazione.

Osservazioni dell'Autorità.

In accoglimento delle richieste presentate appare opportuno sottoporre a separata consultazione pubblica la modifica dell'Informativa economica di sistema.».

«Art. 10 *(Attività di controllo e sanzionatoria). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* Alcuni rispondenti chiedono di precisare che l'esclusione delle emittenti locali dall'ambito di applicazione degli obblighi del regolamento, vale anche per quelle i cui contenuti vengano ritrasmessi in simulcast integrale sul satellite.

Osservazioni dell'Autorità.

Sul punto si rileva che la direttiva TVSF prevede l'esclusione soltanto per le emittenti che si rivolgono ad un pubblico locale, e pertanto la deroga non risulta estensibile alla ipotesi che le trasmissioni delle emittenti locali vengano irradiate, sia pure in simulcast, via satellite ad un pubblico potenzialmente transnazionale.»;

Ritenuto, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, che debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento adottato il 29 luglio 2008 di cui alla delibera n. 448/08/CONS, e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con ciò rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede applicativa;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il regolamento allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti.

2. È abrogata la delibera del 16 marzo 1999, n. 9/99, recante «Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee».

3. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Restano soggetti alla disciplina anteriore i procedimenti già formalmente avviati prima dell'entrata in vigore della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - MAGRI

ALLEGATO *A*

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «Testo unico»: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

b) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) «Direzione competente»: la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità;

d) «opere europee»: le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea o

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, purché:

I. realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati o

II. prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati o

III. il contributo dei coproduttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate con il contributo preponderante di autori o lavoratori residenti in uno o più Paesi europei. L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2) e 3) è subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali Paesi terzi;
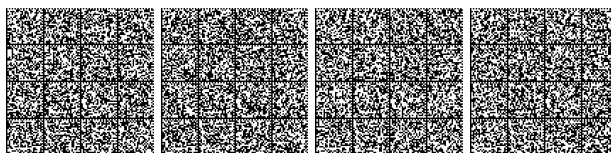
e) «opere di espressione originale italiana»: le opere identificate secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'art. 44, comma 2, del testo unico;

f) «opere cinematografiche»: le opere audiovisive realizzate su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opere dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinate al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;

g) «emittente»: il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi;

h) «fornitore di contenuti televisivi»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

i) «fornitore di programmi in pay-per-view»: il soggetto che, sotto la propria responsabilità editoriale, trasmette a pagamento un singolo programma televisivo, o un gruppo di programmi televisivi, organizzati dal fornitore di servizi secondo un catalogo o un palinsesto e destinati alla fruizione del pubblico con possibilità di acquisto da parte dell'utente nei momenti immediatamente antecedenti alla sua disponibilità, o alla disponibilità del primo programma nel caso si tratti di un gruppo di programmi;

l) «canale tematico»: un canale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento;

m) «servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore»: trasmissioni televisive fornite da operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili per la visione di contenuti scelti dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo selezionato dal fornitore del servizio;

n) «trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti»: le produzioni e i programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all'art. 37, comma 4, del testo unico;

o) «trasmissioni specificamente rivolte ai minori»: le opere cinematografiche e per la televisione, comprese quelle di animazione, che tengano conto della sensibilità dell'età evolutiva con particolare riferimento alla fascia di età fino a quattordici anni, di cui all'art. 34, comma 7, del testo unico;

p) «programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione»: i programmi in pay-per-view che dedicano almeno il 70 per cento della proprio palinsesto annuale ad opere cinematografiche in prima visione televisiva;

q) «ore assoggettabili»: il numero complessivo di ore di programmazione, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite, assoggettabile agli obblighi di programmazione di cui all'art. 6 del testo unico.

Art. 2.

Fascia oraria di maggior ascolto

1. La fascia oraria di maggior ascolto, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del testo unico, è la fascia di programmazione compresa tra le ore 19,30 e le ore 23,30.

2. Per i canali tematici la fascia oraria di maggior ascolto è determinata anche in relazione allo specifico target di utenza al quale è rivolto il contenuto tematico. I fornitori di contenuti che editano canali tematici, qualora la fascia oraria di maggior ascolto, sulla base di dati oggettivi, non coincida con quella di cui al precedente comma 1, comunicano mediante la modulistica dell'Informativa economica di sistema di cui all'art. 9, la fascia oraria di maggior ascolto relativa al proprio target di utenza, adeguatamente comprovata dai predetti dati oggettivi, quali gli indici di ascolto relativi al canale tematico.

3. Il presente articolo non si applica ai programmi trasmessi integralmente in replica differita.

Art. 3.

Quote di emissione

1. Le emittenti, pubbliche e private e i fornitori di contenuti televisivi riservano ad opere europee più della metà delle ore assoggettabili complessivamente trasmesse e le ripartiscono tra i diversi generi di opere europee. Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, le quote di riserva a favore delle opere europee di cui al presente articolo sono determinate sulla programmazione complessiva dei canali stessi, fatto salvo, per la quota di cui al presente comma, un limite minimo del venti per cento per ciascun canale. Le quote di riserva di cui al presente articolo devono essere calcolate come percentuali della somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee trasmesse complessivamente dai canali rispetto alla somma delle ore totali di trasmissione dei canali stessi.

2. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il dieci per cento del tempo di diffusione, in particolare nella fascia oraria di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il venti per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Ai fini del graduale adeguamento, l'obbligo di programmazione della predetta sottoquota si applica a partire da dodici mesi dall'emanazione del decreto di cui all'art. 44, comma 2, del testo unico.

3. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del venti per cento del tempo di trasmissione, di cui il dieci per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

4. Ai sensi dell'art, 34, comma 7, del testo unico, fatti salvi gli obblighi specifici definiti dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le emittenti televisive e i fornitori di contenuti televisivi riservano alle trasmissioni specificamente rivolte ai minori almeno il sei per cento della quota di cui al comma 1 e alle trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti almeno il venti per cento della predetta quota.

5. Le quote di cui ai precedenti commi 2 e 3 comprendono anche le trasmissioni specificamente rivolte ai minori e quelle adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti, di cui al precedente comma 4.

6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della fascia oraria di maggior ascolto, come definita all'art. 2 del presente regolamento. Dall'obbligo di trasmissione nella fascia oraria di maggiore ascolto sono esclusi i programmi specificamente rivolti ai minori.

7. Le eventuali oscillazioni in difetto dovranno essere motivate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti televisivi. L'Autorità verifica tali motivazioni in relazione all'effettiva quantità di prodotto disponibile sul mercato del target di ciascuna emittente o fornitore di contenuti, dell'offerta di programmi coerente con il mantenimento della linea editoriale e delle peculiarità del canale, con particolare riferimento alla fascia di maggior ascolto.

Art. 4.

Quote di investimento

1. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni e dal numero di programmi, riservano almeno il dieci per cento della quota dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Gli introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi.
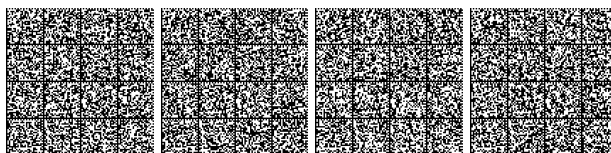
2. All'interno della quota di cui al comma 1 le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il trenta per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il trentacinque per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato.

3. Per le società che esercitano contemporaneamente programmi in chiaro e a pagamento, le quote di investimento in opere di espressione originale italiana di cui al precedente comma 2 si calcolano separatamente sulla base degli introiti derivanti dai palinsesti in chiaro e degli introiti derivanti dai palinsesti a pagamento.

4. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al quindici per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizio; all'interno di tale quota nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al venti per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al cinque per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

5. Qualora una o più emittenti, o fornitori di contenuti televisivi, siano controllate, ai sensi dall'art. 43, comma 14, del testo unico, da un'unica impresa, per la verifica del rispetto delle quote di investimento di cui al presente articolo possono essere computati sia gli investimenti effettuati dall'emittente o dal fornitore di contenuti televisivi sia gli investimenti effettuati da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune limitatamente alla quota destinata al mercato italiano. In tal caso, la quota di investimento è calcolata al netto delle partite infragruppo.

Art. 5.

Obblighi per gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore

1. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili che offrono servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore ai sensi dell'art. 44, comma 3, settimo periodo del testo unico, riservano annualmente alla produzione o all'acquisto di opere europee per il proprio catalogo una quota non inferiore al cinque per cento dei loro ricavi specificamente attribuibili alla fornitura di contenuti audiovisivi al pubblico nell'anno precedente.

2. I soggetti di cui al comma 1 raggiungono gradualmente e compatibilmente con le condizioni del mercato la quota di cui al comma 1 entro il terzo anno di applicazione del presente regolamento. Nel terzo anno è consentito uno scostamento, comunque non superiore all'uno per cento, che deve essere recuperato entro l'anno successivo compatibilmente con le suddette condizioni di mercato.

Art. 6.

Criteri per la valutazione delle opere cinematografiche rilevanti

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 44, comma 3, ottavo periodo del testo unico, sono considerate opere cinematografiche di espressione originale italiana di successo i film i cui incassi nelle sale cinematografiche italiane così come certificati dalla Società italiana autori e editori (SIAE) non sono stati inferiori a 1 milione di euro nel periodo di sfruttamento dell'opera. L'Autorità si riserva di rivedere tale parametro annualmente tenendo conto dell'andamento del mercato e dei dati comunicati dalle associazioni di categoria interessate.

2. I fornitori di programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione comunicano l'eventuale indisponibilità delle opere di cui al comma 1, nei sei mesi antecedenti la diffusione, mediante l'apposito modello dell'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS e successive modificazioni.

Art. 7.

Produttori indipendenti europei

1. Ai fini dell'individuazione della figura del produttore indipendente si applica la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del testo unico. Il criterio della destinazione del novanta per cento della propria produzione ad un solo soggetto destinatario di concessione o autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi per un periodo di tre anni è verificato con riferimento al singolo canale ed al numero delle produzioni in ciascuno dei tre anni precedenti.

2. Il criterio della destinazione del novanta per cento delle produzioni non si applica ai produttori che nel triennio precedente hanno prodotto meno di tre opere, o che sono attivi da un periodo inferiore ai tre anni. In tali casi si applica esclusivamente il criterio del controllo o collegamento a soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva.

3. I produttori in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere, mediante la presentazione dei moduli e nei termini previsti dall'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS e successive modificazioni, di essere inclusi nell'elenco dei produttori indipendenti tenuto dall'Autorità ed aggiornato su base annua. L'elenco comprende anche una sezione relativa alle opere dei produttori indipendenti denominata «catasto delle opere dei produttori indipendenti».

4. Rientrano nell'attività di produzione televisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione e coproduzione, anche con emittenti televisive, di opere audiovisive di qualunque genere complete o di parti di esse ivi comprese le attività dirette alla realizzazione dell'edizione italiana delle opere stesse. Rientrano nell'attività di produzione televisiva dei produttori indipendenti anche le opere realizzate per conto terzi.

5. Decorso un anno dall'approvazione del codice di condotta previsto dal nuovo regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, le opere per conto terzi, indicate al comma precedente, saranno quelle realizzate in conformità con le attività previste dal suddetto codice di condotta. Sono fatte salve le opere realizzate da produttori indipendenti per conto terzi sulla base della previgente regolamentazione.

Art. 8.

Deroghe agli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del testo unico

1. Ove ricorrano una o più condizioni previste dall'art. 6, secondo periodo, del testo unico, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view e gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili che offrono servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore possono richiedere all'Autorità, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e/o di investimento come definiti dal presente regolamento. La richiesta è redatta in base all'apposito formulario pubblicato nel sito web dell'Autorità e trasmessa alla direzione competente.

2. Ai fini della presentazione della richiesta di deroga, è necessario il ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

a) la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;

b) il possesso di una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;

c) la natura di canale tematico.

3. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga l'Autorità valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.

4. La direzione competente comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento unitamente al nominativo del relativo responsabile. La comunicazione contiene l'indicazione del termine di adozione del provvedimento finale non superiore a novanta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga. La comunicazione di avvio dell'istruttoria può
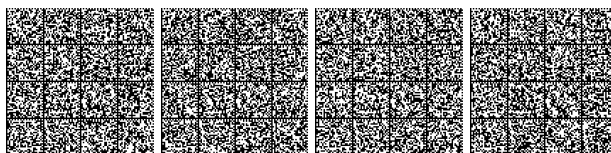
essere effettuata anche mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione, seguita, entro i successivi tre giorni, dall'invio della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui comma 2, il soggetto istante può chiedere al responsabile del procedimento di essere sentito al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto del documento. L'audizione è disposta dal responsabile del procedimento entro sette giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La data dell'audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, in forma sintetica, riportante le principali osservazioni e dichiarazioni delle parti.

6. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria, può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta, termine ritenuto congruo in relazione al termine per l'adozione finale del provvedimento.

7. L'istruttoria si conclude mediante la trasmissione al Consiglio della proposta di provvedimento di accoglimento totale o parziale o di diniego dell'istanza di deroga accompagnata dalla relazione del responsabile del procedimento in merito all'istruttoria svolta dalla direzione.

8. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga. Il Consiglio, ove ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, può disporre la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni.

Art. 9.

Modalità di comunicazione

1. Le modalità di comunicazione degli obblighi di diffusione e di investimento di cui agli articolo 6 e 44 del testo unico e del presente regolamento sono definite con separato provvedimento di modifica dell'Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS da sottoporre a preventiva consultazione degli operatori interessati. I soggetti obbligati devono trasmettono entro il 31 luglio di ciascun anno i relativi dati autocertificati secondo i modelli che saranno all'uopo predisposti. Nel trattamento dei dati così comunicati l'Autorità si conforma ai principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 10.

Attività di controllo e sanzionatoria

1. L'Autorità provvede alla verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 6 e 44 del testo unico e del presente regolamento sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 8 e attraverso il monitoraggio dei programmi.

2. In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 8 l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. In caso di mancato rispetto delle quote di programmazione e investimento di cui al testo unico e al presente regolamento l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 51, comma 3, lettera *b)*, del testo unico e successive modificazioni.

4. Il presente regolamento non si applica alle emittenti e ai fornitori di contenuti in ambito locale.

09A02975

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari, sezione staccata di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale – n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del Territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1068 del 16 febbraio 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania per la Conservazione dei RR.II.;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dalle cattive condizioni meteorologiche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare
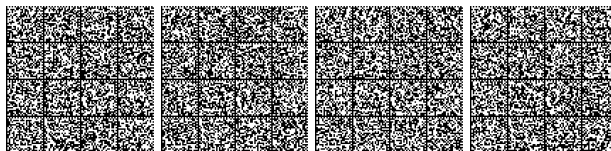
funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota n. UGC/149/2009 del 17 febbraio 2009, ai sensi degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania per la Conservazione dei RR.II. - per il giorno 13 febbraio 2009.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 27 febbraio 2009

p. *Il direttore regionale:* DI BENEDETTO

09A02732

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 marzo 2009.

Riclassificazione del medicinale «Almotrex» (almotriptan) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con la quale la società Laboratorios SA ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Almotrex;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rilclassificazione del medicinale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2008, che ha accolto il ricorso della ditta titolare del medicinale Almotrex concernente la richiesta di riclassificazione da C ad A della confezione da 6 compresse;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14 gennaio 2009;

Vista la deliberazione n. 1 del 5 febbraio 2009 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ALMOTREX è classificato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

6 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - A.I.C. n. 034995035/M (in base 10) 11CYUV (in base 32);

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 23,29 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 38,44 euro.
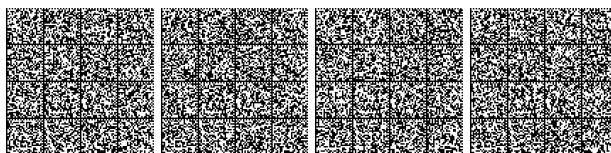
Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Almotrex è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 marzo 2009

Il direttore generale: RASI

09A02719

DETERMINAZIONE 4 marzo 2009.

Riclassificazione del medicinale «Almogran» (almotriptan) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 , della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con la quale la società Almirall S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Almogran;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rilclassificazione del medicinale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2008, che ha accolto il ricorso della ditta titolare del medicinale Almogran concernente la richiesta di riclassificazione da C ad A della confezione da 6 compresse;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14 gennaio 2009;

Vista la deliberazione n. 1 del 5 febbraio 2009 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ALMOGRAN è classificato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: 6 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - A.I.C. n. 034996037/M (in base 10) 11CZU5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 23,29 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 38,44 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALMOGRAN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 marzo 2009

Il direttore generale: RASI

09A02720

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il comune di Rocca Priora (Roma) con deliberazione n. 14 del 24 dicembre 2008 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2009 la dott.ssa Enrica Spicaglia, il dott. Giuseppe Porcu e il dott. Antonello Langiu sono stati nominati ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissari straordinari di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

09A02808

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 9-10-11-12-13 marzo 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2565
Yen	124,40
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,640
Corona danese	7,4509
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91140
Fiorino ungherese	310,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7073
Zloty polacco	4,7460
Nuovo leu romeno	4,2958
Corona svedese	11,5655
Franco svizzero	1,4669
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9740
Kuna croata	7,4498
Rublo russo	44,7910
Lira turca	2,2826
Dollaro australiano	1,9883
Real brasiliano	2,9981
Dollaro canadese	1,6405
Yuan cinese	8,5945
Dollaro di Hong Kong	9,7455
Rupia indonesiana	15090,57
Rupia indiana	65,1750
Won sudcoreano	1958,55
Peso messicano	19,2596
Ringgit malese	4,6710
Dollaro neozelandese	2,5399
Peso filippino	60,950
Dollaro di Singapore	1,9504
Baht tailandese	45,435
Rand sudafricano	13,3742

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2783
Yen	125,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,213
Corona danese	7,4502
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92290
Fiorino ungherese	305,99
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7071
Zloty polacco	4,6953
Nuovo leu romeno	4,2917
Corona svedese	11,4625
Franco svizzero	1,4667
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9360
Kuna croata	7,4391
Rublo russo	44,7625
Lira turca	2,2793
Dollaro australiano	1,9842
Real brasiliano	3,0203
Dollaro canadese	1,6349
Yuan cinese	8,7451
Dollaro di Hong Kong	9,9144

Rupia indonesiana	15269,29
Rupia indiana	65,9091
Won sudcoreano	1940,59
Peso messicano	19,6603
Ringgit malese	4,7201
Dollaro neozelandese	2,5472
Peso filippino	61,690
Dollaro di Singapore	1,9615
Baht tailandese	46,025
Rand sudafricano	13,2937

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Dollaro USA	1,2786
Yen	125,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,963
Corona danese	7,4498
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92550
Fiorino ungherese	300,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7074
Zloty polacco	4,5905
Nuovo leu romeno	4,2815
Corona svedese	11,2475
Franco svizzero	1,4772
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8320
Kuna croata	7,4210
Rublo russo	44,7644
Lira turca	2,2140
Dollaro australiano	1,9657
Real brasiliano	2,9740
Dollaro canadese	1,6325
Yuan cinese	8,7461
Dollaro di Hong Kong	9,9165
Rupia indonesiana	15375,17
Rupia indiana	65,4130
Won sudcoreano	1889,77
Peso messicano	19,4155
Ringgit malese	4,7263
Dollaro neozelandese	2,5266
Peso filippino	61,760
Dollaro di Singapore	1,9600
Baht tailandese	45,994
Rand sudafricano	13,0033

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Dollaro USA	1,2782
Yen	124,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,015
Corona danese	7,4526
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,93080
Fiorino ungherese	302,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7070
Zloty polacco	4,6040
Nuovo leu romeno	4,2853
Corona svedese	11,2122
Franco svizzero	1,5225
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8920
Kuna croata	7,4404
Rublo russo	44,9973
Lira turca	2,2284
Dollaro australiano	1,9785
Real brasiliano	2,9724
Dollaro canadese	1,6460
Yuan cinese	8,7414
Dollaro di Hong Kong	9,9120
Rupia indonesiana	15427,87
Rupia indiana	66,3260
Won sudcoreano	1916,30
Peso messicano	19,2753
Ringgit malese	4,7198
Dollaro neozelandese	2,4984
Peso filippino	62,060
Dollaro di Singapore	1,9553
Baht tailandese	45,980
Rand sudafricano	12,9469

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Dollaro USA	1,2905
Yen	127,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,601
Corona danese	7,4540
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92200
Fiorino ungherese	297,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7072
Zloty polacco	4,4905
Nuovo leu romeno	4,2797
Corona svedese	11,1025
Franco svizzero	1,5360
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8230
Kuna croata	7,4520
Rublo russo	44,7265
Lira turca	2,2032
Dollaro australiano	1,9587
Real brasiliano	2,9589
Dollaro canadese	1,6413
Yuan cinese	8,8244
Dollaro di Hong Kong	10,0054
Rupia indonesiana	15453,74
Rupia indiana	66,4540
Won sudcoreano	1914,39
Peso messicano	18,9445
Ringgit malese	4,7819
Dollaro neozelandese	2,4607
Peso filippino	62,520
Dollaro di Singapore	1,9899
Baht tailandese	46,413
Rand sudafricano	12,8276

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A02974

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Daimeton 40%»

Decreto n. 18 del 24 febbraio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario DAIMETON 40% soluzione iniettabile.

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario DAIMETON 40% soluzione iniettabile, alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Izo S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - Via A. Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Produttore e responsabile rilascio lotti: Izo S.p.A. nello stabilimento sito in Brescia - Via A. Bianchi, 9.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102007061;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102007046;

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102007073.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

Principi attivi:

Sulfamonometossina 40 g equivalente a sulfamonometossina sale sodico 43 g.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, equini, suini, polli da carne, tacchini, cani e gatti

Indicazioni: infezioni da germi G positivi e G negativi sensibili alla sulfamonometossina e protozoi (toxoplasmi).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 24 ore.

Tempi di sospensione:

Bovini: carni e visceri 12 giorni;

Bovini: latte 48 ore;

Equini: carni e visceri 35 giorni.

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

Polli da carne, tacchini: carne e visceri 28 giorni;

Suini: carni e visceri 16 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02723

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramix»

Decreto n. 22 del 3 marzo 2009

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario SPIRAMIX, A.I.C. n. 102423, a nome dell'impresa Sanizoo s.r.l., con sede in via Vicenza, 132, S. Tomio di Malo (Vicenza), codice fiscale n. 00637250242, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02724

Revoca, su rinuncia, della registrazione di presidi medico-chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

decreto n. DGFDM-VII/38 ditta del 5 marzo 2009:

Astra Mat - Reg. 10.163;

Esom 80 - Reg. 5.303;

Spira Fly -– Reg. 12.510;

Raid polvere scarafaggi e formiche - Reg. 7.201.

Motivo della revoca: rinuncia della società Zobele Holding S.p.a. (già Zobele Industrie Chimiche S.p.a.) titolare delle corrispondenti registrazioni.

09A02950

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo «IMQ S.p.a.», in Milano.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del 10 marzo 2009, all'Organismo «IMQ SPA» con sede legale in via Quintiliano, 43 - Milano, è autorizzato in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - Esame CE del tipo;

Modulo B1 - Esame CE della progettazione;

Modulo C1 - Conformità al tipo;

Modulo D - Garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - Garanzia qualità produzione;

Modulo E - Garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - Garanzia qualità prodotti;

Modulo F - Verifica su prodotto;

Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - Garanzia qualità totale;

Modulo H1 - Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A02923

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Realizzazione degli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria e il potenziamento del trasporto pubblico.

È stato approvato il bando di cofinanziamento per la diffusione di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane ed al potenziamento dei trasporto pubblico rivolto ai comuni non rientranti nelle aree metropolitane. Il testo integrale del bando è consultabile presso il sito del Ministero al seguente indirizzo: www.minambiente.it

09A02924
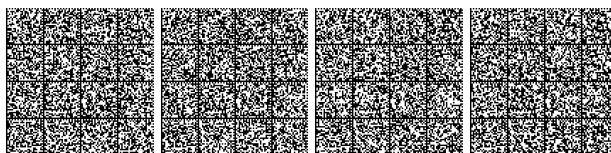
Individuazione di un'associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 2009 l'associazione denominata «Fare Ambiente Med (Movimento ecologista democratico-liberale)», con sede legale in Napoli via S. Gregorio Armeno n. 35, e sede operativa in Roma, via Nazionale n. 243, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

09A02914

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di nuova indicazione terapeutica relativa al medicinale per uso umano «Keppra»

Si comunica che la commissione tecnico scientifica nella seduta del 12, 13 e 14 gennaio 2009 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica di seguito indicata, alle medesime condizioni di prezzo, classificazione e regime di fornitura attualmente in vigore, dei medicinali con procedura centralizzata: KEPPRA.

Nuova indicazione terapeutica: trattamento delle crisi miocloniche in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia mioclonica giovanile (nota) - trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia generalizzata idiopatica.

09A02721

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fristamin»

Con la determinazione n. aRM - 54/2009-211 del 23 febbraio 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta F.I.R.M.A. S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: FRISTAMIN;

Confezione A.I.C. n. 027076049;

Descrizione «10 mg compresse orodispersibili» 20 compresse orodispersibili;

Confezione A.I.C. n. 027076037;

Descrizione: «10 mg compresse effervescenti» 20 compresse effervescenti.

09A02799

Revoca della sospensione di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 4/2009-8018 del 24 febbraio 2009 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

Farmaco: DOXOSAN;

Confezione A.I.C. n. 033887011;

Descrizione: «400 mg compresse» 20 compresse;

Farmaco: SPASMODENE:

Confezione A.I.C. n. 029108014;

Descrizione: «10» 30 confetti 10 mg;

Confezione A.I.C. n. 029108040;

Descrizione: 6 supposte 60 mg;

Farmaco: DOXOSAN:

Confezione A.I.C. n. 033887047;

Descrizione: «2% sciroppo» flacone da 200 ml;

Confezione A.I.C. n. 033887023;

Descrizione: «100 mg soluzione iniettabile per uso endovenoso» 3 fiale 100 mg/10 ml;

Farmaco: SPASMODENE:

Confezione 029108026;

Descrizione: «20» 30 confetti 20 mg.

Farmaco: DOXOSAN:

Confezione 033887035;

Descrizione: «200 mg BB granulato per soluzione orale» 20 bustine;

Farmaco: SPASMODENE:

Confezione 029108038;

Descrizione: 6 fiale 10 mg.

Ditta titolare A.I.C.: Otifarma S.r.l. via Assarotti, 7 - 10122.

09A02800

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Veracer»

Con la determinazione aRSM - 3/2009-1403 del 24 febbraio 2009 sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

Farmaco: VERACER:

Confezione A.I.C. n. 033344019;

Descrizione: «5000 U.I./1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

Confezione A.I.C. n. 033344021;

Descrizione: «25000 U.I./5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Ditta titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l. via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

09A02801

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 58/2009-7061 del 25 febbraio 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxo Allen S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sottoelencati medicinali, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CEFTIM:

Confezione A.I.C. n. 025491010;

Descrizione: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

Confezione A.I.C. n. 025491022;

Descrizione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml;

Confezione A.I.C. n. 025491034;

Descrizione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

Farmaco: STOMET:

Confezione A.I.C. n. 024853083;

Descrizione: «200 mg compresse solubili» 20 compresse;

Farmaco: ACTIPARINA:

Confezione A.I.C. n. 034729044;

Descrizione: «2850 U.I. antixa/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite;

Confezione A.I.C. n. 034729057;

Descrizione: «3800 U.I. antixa/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite;

Confezione A.I.C. n. 034729069;

Descrizione: «5700 U.I. antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

Confezione A.I.C. n. 034729071;

Descrizione: «7600 U.I. antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

Confezione A.I.C. n. 034729083;

Descrizione: «9500 U.I. antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

Confezione A.I.C. n. 034729032;

Descrizione: «142500 U.I. antixa/ 15 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 15 ml;

Confezione A.I.C. n. 034729018;

Descrizione: «19000 U.I. antixa/ 2 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 2 ml;

Confezione A.I.C. n. 034729020;

Descrizione: «47500 U.I. antixa/ 5 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose 5 ml.

09A02797

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimotop»

Con la determinazione n. aRM - 59/2009-22 del 25 febbraio 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: NIMOTOP:

Confezione A.I.C. n. 026403067;

Descrizione: «30 mg granulato effervescente» 36 bustine.

09A02798

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-067) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
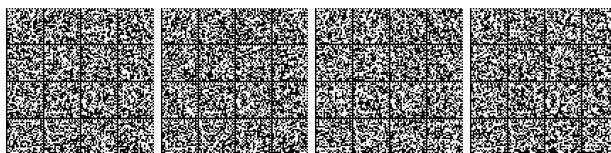
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
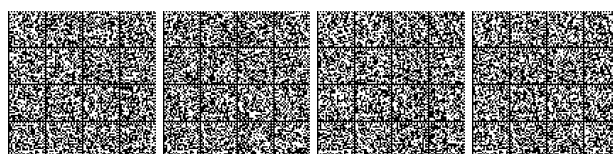
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.